



ALLEGATO A alla Dgr n. 2790 del 29 dicembre 2014

FONDO DI ROTAZIONE PER IL SETTORE PRIMARIO

Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni su finanziamenti contratti per il consolidamento di passività onerose derivanti da esposizioni bancarie contratte per investimenti aziendali.

Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 – Articoli 57 e 58

Legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 – Articolo 3.

- 1) Finalità
- 2) Regime, intensità e importo dell'aiuto
- 3) Soggetti beneficiari
- 4) Tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità
- 5) Forme tecniche, importi, durata
- 6) Limiti
- 7) Fasi procedurali
- 8) Obblighi del beneficiario
- 9) Controlli e accertamenti
- 10) Cumulo

1) Finalità

Il presente regolamento individua i comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni su finanziamenti contratti dalle aziende agricole al fine di pervenire al consolidamento delle passività onerose derivanti da esposizioni bancarie contratte per l'effettuazione di investimenti aziendali nel settore della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali.

2) Regime, intensità e importo dell'aiuto

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono concessi in regime de minimis nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis») e del regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 (Relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore agricolo)".

2. L'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento della concessione del finanziamento. Per il consolidamento delle esposizioni bancarie relative ad investimenti nel settore della produzione primaria, il massimale di aiuto così calcolato non può determinare il superamento, previsto dal regolamento n. 1408/2013 per gli aiuti de minimis nel settore agricolo, di 15.000,00 euro concessi nel triennio di riferimento.

Per il consolidamento delle esposizioni bancarie relative ad investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti primari, il massimale di aiuto, così calcolato, non può determinare il superamento, previsto dal regolamento n. 1407/2013 per gli aiuti de minimis, di 200.000,00 euro concessi nel triennio di riferimento.

3. L'importo dell'aiuto è determinato, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 1407/2013 e dell'articolo 4 del regolamento (UE) 1408/2013, in base alle modalità di calcolo previste dall'allegato A.

3) Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati con l'utilizzo del Fondo di rotazione gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1 della L.R. 7 agosto 2009, n. 16.

3.1 Requisiti soggettivi (del titolare dell'impresa):

- Essere imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del C.C.

3.2 Requisiti oggettivi (dell'impresa):

- Essere iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.
- Essere iscritto nell'Anagrafe Regionale del Settore Primario.
- Se gli investimenti sono stati effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione.
- Le attività svolte devono essere ricomprese nella classificazione ISTAT 2007 nella categoria A.01 "Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi" con esclusione di quelle individuate dai codici: 01.49.2, 01.61, 0.1.62, 0.1.7.
- avere nel Veneto almeno una Unità Tecnica Economica (UTE)¹.
- gli investimenti per i quali si chiede l'intervento agevolativo di consolidamento devono essere stati effettuati in Veneto.

4) Tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità

1. L'intervento consiste in un finanziamento bancario agevolato per il consolidamento dei debiti bancari a breve termine, contratti per finanziare investimenti aziendali, in debiti a medio-lungo termine.

2. Il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-.

3. l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

4. L'esposizione debitoria bancaria a breve termine oggetto degli interventi di consolidamento ha scadenza entro i 18 mesi dalla data della situazione contabile e viene definita dalla banca che eroga il finanziamento agevolato per mezzo di una relazione istruttoria redatta in base all'elencazione delle poste contabili attive e passive indicate negli allegati B1 e B2.

5. Sono escluse dall'esposizione debitoria a breve termine di cui al comma 3, le passività a breve termine non direttamente correlate a investimenti aziendali

6. Dalla situazione contabile oggetto degli interventi di consolidamento sono esclusi i finanziamenti non bancari ottenuti dai soci o da terzi.

7. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo aver accertato che l'importo dell'aiuto, calcolato secondo quanto stabilito al paragrafo 2, non comporta il superamento del limite previsto dal regolamento per gli aiuti de minimis, di 15.000,00 euro e di 200.000,00 euro concessi nel triennio di riferimento rispettivamente per la produzione primaria e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti primari.

A tal fine, l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativa a tutti gli aiuti de minimis eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento nonché nei due esercizi finanziari precedenti, secondo la modulistica approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e disponibile, per lo scarico, nel sito di Veneto Sviluppo S.p.A.

¹ Unità Tecnico Economica: "... l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquisite condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, avente una propria autonomia produttiva." (articolo 1 del Decreto del presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503).

5) Vincoli

In conformità a quanto stabilito dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis, Veneto Sviluppo S.p.A., nella attuazione del presente Programma, osserva le seguenti indicazioni:

- l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una impresa unica non può superare i 15.000 Euro per gli interventi che riguardano la produzione primaria dei prodotti agricoli e i 200.000 Euro per gli interventi che riguardano la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi fiscali. Per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- il triennio di riferimento è valutato su base mobile ed il massimale è ricalcolato ad ogni concessione di aiuto de minimis;
- gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all'impresa;
- in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale o il limite nazionale, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi;
- se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regime per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che venga garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013;
- Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regime per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» a favore di attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura a concorrenza del massimale di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, a condizione che venga garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (CE) n. 875/2007 (Reg. 1408/2013, art. 1, comma 3).

6) Forme tecniche, importi, durata

La specifica sezione del Fondo di rotazione fornisce provvista a tasso zero agli intermediari finanziari per l'erogazione di mutui volti al consolidamento delle passività onerose derivanti da esposizioni bancarie a breve termine contratte dalle aziende agricole per l'effettuazione di investimenti nel settore della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di provenienza prevalentemente aziendale.

Le operazioni a valere sul Fondo avranno le seguenti caratteristiche:

- *Copertura massima:* fino al 100% della esposizione bancaria ammissibile;
- *Limiti del finanziamento:* l'ammontare minimo e massimo dei finanziamenti agevolati, riferito alla quota regionale, è pari rispettivamente a 15.000,00 euro e a 75.000,00 euro per azienda, per il

consolidamento delle esposizioni bancarie relative ad investimenti nel settore della produzione primaria e rispettivamente a 25.000,00 euro e a 200.000,00 euro per azienda per il consolidamento delle esposizioni bancarie relative ad investimenti nel settore della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti primari.

- *Durata*: 10 anni comprensivi dell'eventuale periodo di preammortamento;
- *Rata*: trimestrale o semestrale;
- *Preammortamento*: massimo 12 mesi;
- *Quota di intervento del Fondo di rotazione*: 50 %;
- *Tasso a carico del beneficiario*: tasso ottenuto dalla media ponderata tra il tasso convenzionato applicato dalla Banca finanziatrice definito con appositi provvedimenti di Giunta e quello, pari a zero, della provvista del Fondo di rotazione.
- *Riduzione del tasso bancario*: 50%.

7) Limiti

In caso di ammissione ai benefici della specifica sezione del fondo, ulteriori domande di agevolazione presentate dalla medesima impresa beneficiaria non saranno considerate ammissibili se antecedenti il totale rimborso dell'operazione agevolata in corso di ammortamento.

8) Fasi procedurali

Veneto Sviluppo S.p.A. gestisce gli interventi agevolativi con la procedura detta "valutativa a sportello" (di cui al decreto legislativo 123/1998), avvalendosi delle banche, all'uopo convenzionate, per la raccolta delle domande di agevolazione e per l'effettuazione delle operazioni individuate.

A) Presentazione della domanda

Il richiedente l'agevolazione presenta la domanda a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite dell'intermediario finanziario prescelto, utilizzando l'apposita modulistica, reperibile sul sito internet (www.venetosviluppo.it).

Nella domanda il soggetto interessato esplicita la volontà di accedere all'agevolazione creditizia per il consolidamento di passività bancarie e indica tutte le informazioni in questa richieste.

I requisiti per l'ammissibilità delle domande devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda. La domanda deve essere completa dei documenti richiesti, indicati nel modulo di dichiarazione – domanda e nei relativi allegati. La documentazione deve essere valida dal punto di vista tecnico, economico e finanziario.

In ogni caso, tutte le domande di agevolazione devono essere presentate a Veneto Sviluppo S.p.A. complete di:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. dichiarazione specifica (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. l'iscrizione all'Anagrafe del settore primario;
 - b. che l'impresa non si trova nelle condizioni di difficoltà individuate nella Comunicazione della Commissione europea Orientamenti dell'UE per gli aiuti di Stato nei settori agricoli e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), art. 2, (35) 15;
3. dichiarazioni per la concessione di aiuti in "de minimis", ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013, contenute nei modelli approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e disponibili, per lo scarico, nel sito di Veneto Sviluppo S.p.A..
4. relazione istruttoria della banca relativa agli interventi di consolidamento redatta sul modello di cui all'allegato B;
5. copia del bilancio riferito all'ultimo anno fiscale concluso. Qualora l'impresa non sia tenuta alla redazione del bilancio, per le imprese individuali copia della dichiarazione dei redditi del titolare, per le società di persone copia della dichiarazione dei redditi della società;
La presentazione dei bilanci può essere omessa quando questi siano disponibili on line sul sito delle CCIAA provinciali;
6. consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa concernente la privacy.

Veneto Sviluppo S.p.A. potrà, se del caso, chiedere eventuale documentazione integrativa ritenuta necessaria e/o utile.

Veneto Sviluppo S.p.A., ai sensi dell'articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalla ditta.

B) Garanzie

L'impresa richiedente concorderà con la banca prescelta l'eventuale presenza di garanzie a supporto dell'affidamento (reali, di firma, consortili ecc.).

C) Istruttoria

Le domande sono istruite per l'ammissione a finanziamento agevolato in relazione all'ordine cronologico di ricevimento delle stesse, complete di tutti i documenti, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A.

Veneto Sviluppo S.p.A., verificata la regolarità delle domande e la sussistenza dei requisiti prescritti, ivi comprese l'iscrizione all'Anagrafe del Settore primario e la corrispondenza dei dati dichiarati con quelli presenti nel fascicolo aziendale, ammette l'istanza all'operazione di consolidamento, ovvero esclude l'ammissione della stessa.

L'esito dell'attività istruttoria svolta, sia esso positivo che negativo, sarà oggetto di comunicazione indirizzata al richiedente l'agevolazione e all'intermediario finanziario prescelto.

D) Erogazione ed estinzione

1. I finanziamenti sono erogati in un'unica soluzione.
2. I finanziamenti sono estinti secondo le modalità previste dalla convenzione tra Veneto Sviluppo e Banca.
3. Ad avvenuta realizzazione degli interventi di consolidamento la Banca presenta a Veneto Sviluppo S.p.A. tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuta realizzazione del consolidamento stesso, la dichiarazione che ne conferma il realizzo, dettagliando analiticamente gli importi e le tipologie delle singole passività estinte e fornendone prova documentale.

L'estinzione anticipata dei finanziamenti agevolati non può avvenire prima che siano trascorsi quattro anni dall'erogazione dei finanziamenti medesimi, pena la decadenza dall'aiuto. Dopo tale periodo, il beneficiario potrà chiedere l'estinzione anticipata del finanziamento per il tramite della banca convenzionata prescelta motivando le cause della chiusura anticipata del rapporto.

E) Revoca dei benefici e rinuncia

1. Fatte salve le cause di forza maggiore, di cui alla lettera g) dell'Allegato A alla L.R. 40/2003, si procede alla revoca dei benefici quando:
 - a) I beneficiari abbiano fornito indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'amministrazione che ha concesso i benefici;
 - b) siano venuti meno i requisiti soggettivi e oggettivi di cui al punto 3.1 e 3.2 del presente regolamento, nel periodo di durata del finanziamento;
 - c) sia cessata l'attività dell'impresa beneficiaria nel periodo di durata del finanziamento.
2. Nei casi previsti dal comma 1, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 40/2003, la revoca comporta il recupero delle somme indebitamente percepite, con l'interesse calcolato al tasso legale maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, a far valere dalla data di effettivo accredito delle somme e fino alla data di restituzione. La revoca comporta altresì l'esclusione fino a cinque anni da ogni agevolazione in materia di agricoltura, con decisione operata dalla Regione in relazione alla gravità dell'infrazione.

F) Subentri

Fra il momento della presentazione della domanda e l'approvazione della stessa da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., non è possibile il subentro nell'agevolazione di cui al presente provvedimento.

Successivamente alla concessione dell'agevolazione, se un soggetto diverso (cessionario) subentra a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, quest'ultimo può subentrare nella titolarità del finanziamento agevolato a patto che dimostri il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità e sottoscriva le dichiarazioni, gli impegni e gli obblighi già sottoscritti dal cedente.

9) Obblighi del beneficiario

I beneficiari hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente mediante lettera raccomandata, a Veneto Sviluppo S.p.A. e alla Banca, la cessazione dell'attività ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni dello stato giuridico indicato nella domanda e nei contratti di finanziamento.

10) Controlli e accertamenti

1. Ai fini della regolarità dell'istruttoria delle domande, della concessione e dell'erogazione dei finanziamenti, fanno fede le comunicazioni e le dichiarazioni dei beneficiari e della Banca.

2. Veneto Sviluppo S.p.A ha facoltà di effettuare presso la Banca, come anche presso i beneficiari, gli accertamenti ritenuti opportuni secondo i principi di discrezionalità amministrativa e tesi alla verifica del rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per la concessione delle agevolazioni.

3. In particolare Veneto Sviluppo, ai fini della regolarità dell'istruttoria, dei controlli e degli accertamenti di cui al commi 1 e 2 potrà richiedere ai beneficiari apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e finalizzata alla verifica della conformità delle esposizioni debitorie a quanto previsto dal paragrafo 5.

11) Cumulo

1. Non possono essere oggetto di consolidamento i debiti bancari contratti per la realizzazione di investimenti che abbiano ottenuto aiuti in forza di un regime, se il cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Allegato A

(Riferito al paragrafo 2, numero 3 del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di agevolazioni su finanziamenti contratti per il consolidamento di passività onerose derivanti da esposizioni bancarie contratte per investimenti aziendali)

MODALITA' DI CALCOLO DELL'AIUTO AI SENSI DEI REGOLAMENTI (CE) nn.1407/2013 e 1408/2013.

L'intensità di aiuto, espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), è il valore attualizzato dell'aiuto espresso in percentuale sull'importo del finanziamento ritenuto ammissibile. Il calcolo dell'ESL viene effettuato mediante la seguente formula:

$$V_{na} = \sum_{n=1}^p \left[\frac{(C_1 \cdot T_{UE}) - (C_1 \cdot T_{CONV})}{(1 + T_{UE})^n} \right] + \sum_{n=(p+1)}^{(p+m)} \left[\frac{\left(C_1 \cdot T_{UE} \cdot \left(\frac{(1 + T_{UE})^m}{(1 + T_{UE})^m - 1} \right) \right) - \left(C_1 \cdot T_{CONV} \cdot \frac{(1 + T_{CONV})^m}{(1 + T_{CONV})^m - 1} \right)}{(1 + T_{UE})^n} \right] +$$

$$+ \sum_{n=1}^p \left[\frac{(C_2 \cdot T_{UE}) - (C_2 \cdot T_{VS})}{(1 + T_{UE})^n} \right] + \sum_{n=(p+1)}^{(p+m)} \left[\frac{\left(C_2 \cdot T_{UE} \cdot \left(\frac{(1 + T_{UE})^m}{(1 + T_{UE})^m - 1} \right) \right) - R_{C_2}}{(1 + T_{UE})^n} \right]$$

Se tasso $T_{VS} > 0$; $R_{C_2} = C_2 \cdot T_{VS} \cdot \frac{(1 + T_{VS})^m}{(1 + T_{VS})^m - 1}$;

Se tasso $T_{VS} = 0$; $R_{C_2} = \frac{C_2}{m}$;

$$ESL \% = \frac{V_{na}}{I_a}$$

Legenda

- V_{na} : Valore netto attualizzato della “differenza” delle rate di ammortamento
- I_a : Importo dell’iniziativa ammessa a Finanziamento agevolato
- C : Finanziamento agevolato = $C_1 + C_2$
- C_1 : Provvista privata messa a disposizione da banche / società di leasing = $C * q_p$
- C_2 : Provvista regionale messa a disposizione da Veneto Sviluppo = $C * q_{VS}$
- q_p : % di provvista privata messa a disposizione da banche / società di leasing su totale Finanziamento agevolato
- q_{VS} : % di provvista regionale messa a disposizione da Veneto Sviluppo su totale Finanziamento agevolato (= $1 - q_p$)
- T_{UE} : Tasso di riferimento UE (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html)
- T_{CONV} : Tasso applicato su quota provvista privata messa a disposizione da banche / società di leasing (cosiddetto “tasso convenzionato”, generalmente pari a Euribor 3/6 mesi m.m.p. + spread)
- T_{VS} : Tasso applicato su Fondi regionali messi a disposizione da Veneto Sviluppo (generalmente pari a zero)
- p : durata preammortamento (anni)
- R_{C_2} : rata di ammortamento della Provvista regionale messa a disposizione da Veneto Sviluppo
- m : durata ammortamento (anni)

Allegato B 1

(Riferito al paragrafo 4, numero 3 del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di agevolazioni su finanziamenti contratti per il consolidamento di passività onerose derivanti da esposizioni bancarie contratte per investimenti aziendali. Imprese di produzione di prodotti agricoli)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

In merito all'Impresa richiedente *(indicare: denominazione o ragione sociale, sede, numero di iscrizione nel registro imprese, codice fiscale e partita IVA ed (eventualmente) il numero di iscrizione nel registro delle cooperative)*:

che svolge l'attività di produzione dei seguenti prodotti agricoli:

nelle sedi/unità operative di:

con situazione contabile di riferimento alla data del:.....

si attesta

- che l'operazione di consolidamento oggetto della richiesta degli aiuti previsti dall'articolo 3 della legge regionale n. 16/2009 è stata definita assumendo a base la situazione contabile fornita dall'impresa stessa, riferita alla data sopra indicata, relativamente alla esposizione debitoria a breve termine ed alle poste rettificative riportate nel prospetto che segue;

Descrizione	Euro
<ul style="list-style-type: none"> • Scoperti di conto corrente bancario per un importo massimo non superiore al minore dei saldi di tutti i conti correnti per elasticità di cassa riferiti agli ultimi due trimestri solari precedenti la data di presentazione della domanda 	
<ul style="list-style-type: none"> • Cambiali agrarie 	
<p>Totale passività a breve termine (con scadenza entro 18 mesi)</p>	

Allegato B 2

(Riferito al paragrafo 4, numero 3 del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di agevolazioni su finanziamenti contratti per il consolidamento di passività onerose derivanti da esposizioni bancarie contratte per investimenti aziendali. Imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di provenienza prevalentemente aziendale)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

In merito all'Impresa richiedente *(indicare: denominazione o ragione sociale, sede, numero di iscrizione nel registro imprese, codice fiscale e partita IVA ed (eventualmente) il numero di iscrizione nel registro delle cooperative)*:

che svolge la seguente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:

nelle sedi/unità operative di:

con situazione contabile di riferimento alla data del:.....

si attesta

- che l'operazione di consolidamento oggetto della richiesta degli aiuti previsti dall'articolo 3 della legge regionale n. 16/2009 è stata definita assumendo a base la situazione contabile fornita dall'impresa stessa, riferita alla data sopra indicata, relativamente alla esposizione debitoria a breve termine ed alle poste rettificative riportate nel prospetto che segue;

Descrizione	Euro
<ul style="list-style-type: none"> • Scoperti di conto corrente bancario per un importo massimo non superiore al minore dei saldi di tutti i conti correnti per elasticità di cassa riferiti agli ultimi due trimestri solari precedenti la data di presentazione della domanda 	
<ul style="list-style-type: none"> • Cambiali agrarie 	
<p>Totale passività a breve termine (con scadenza entro 18 mesi)</p>	